



adottata dal Direttore Generale in data - 3 MAG. 2011

**Oggetto:** Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 14827/2010 R.G.N.R.- n. 13064/2010 R.GIP; Tribunale di Cagliari - Decreto di archiviazione - Rimborso spese legali al Dott. H.H.

**VISTO** l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

**VISTO** l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

**PREMESSO** che il Dott. H.H., dipendente dell'ASL n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico, è stato sottoposto a procedimento penale n. 14827/2010 R.G.N.R.- 13064/2010 R.GIP - in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui all'art. 589 c.p.;

**DATO ATTO** che il procedimento suddetto si è concluso con il decreto di archiviazione che si allega in copia al presente atto deliberativo, emanato dal Tribunale di Cagliari - Sezione Gip e Gup - in data 21 dicembre 2010 per l'insussistenza dell'ipotesi di reato;

**ACQUISITA** la nota prot. n. 9626 del 22 aprile 2011, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. H.H., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale allegando la fattura n. 11/2011 del 13 aprile 2011 redatta dal proprio legale di fiducia, per un importo complessivo di € 6.952,60;

**CONSIDERATO** che i fatti oggetto di imputazione risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

**RITENUTO** che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, il Dott. H.H., in quanto indenne dall'ipotesi di reato ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;



PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del procedimento, intervenga una sentenza di condanna;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare al Dott. H.H., sulla base della nota prot. n. 9626 del 22 aprile 2011 allegata, l'importo di € 6.952,60;
- di imputare quindi l'importo complessivo di € 6.952,60 derivante dal presente atto, sul codice 0514030301 "Spese Legali", del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;
- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare al dipendente Dott. H.H. l'importo di € 6.952,60 a titolo di rimborso spese legali;
- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura del giudizio, intervenga una sentenza di condanna.

Il Direttore Generale  
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo  
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario  
Dott. Antonio Farci

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 146 del 3 MAG. 2011


È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 5 MAG. 2011 19 MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione



AZIENDA U.S.L. N° 7  
CARBONIA  
22 APR 2011  
PROT. 9626

Spett.le A.S.L. n. 7 di Carbonia  
Servizio Affari Generali e Legali  
Via Dalmazia n. 83  
09013 CARBONIA

Oggetto: Procedimento penale n. 14827/10 Tribunale di CAGLIARI (o  
altra Autorità Giudiziaria: \_\_\_\_\_)  
 Ordinanza di archiviazione  Decreto di archiviazione  Sentenza di assoluzione n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_. Richiesta rimborso spese legali  ex art. 25 C.C.N.L. dell'Area della  
Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001  ex art. 26 C.C.N.L. integrativo del  
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità stipulato il 7 aprile 1999.

Io sottoscritto/a Hausf. Hassan nato a Ezzachidi il  
07/11/1956 e residente in Musezzato Vico IV Giulio Cesare N 1,  
 dipendente ovvero  ex dipendente di codesta Azienda Sanitaria in qualità di  
Dirigente Medico presso U.O. Medicina Chirurgica d'urgenza  
chiedo, ai sensi del C.C.N.L. di categoria di cui all'oggetto, il rimborso delle spese legali sostenute  
nell'ambito del procedimento penale n. 14827/10, concluso con  ordinanza di  
archiviazione  decreto di archiviazione  sentenza di assoluzione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Si allegano la copia dell' ordinanza  decreto  sentenza sopra citata/o, l'originale della  
fattura emessa dal mio legale di fiducia, l'avv. Daniela Dato, e una copia  
fotostatica del mio documento di identità in corso di validità.

Distinti saluti.

All. c.s.d.

Data

22/04/2011

Firma

Hassan Hausf.



**TRIBUNALE DI CAGLIARI**  
*Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari  
e dell'Udienza Preliminare*

**DECRETO DI ARCHIVIAZIONE**  
- art. 409 - 411 c.p.p. -

Il Giudice, dott. Alessandro Castello  
Letti gli atti del procedimento nn. 14827/10 R.N.R. - 13064/10 GIP contro HANAFI Hassan, indagato per il reato di cui all'art. 589 c.p. in danno di MAEDDU Carlo;

Letta la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il 07/12/10 per l'assenza di un nesso causale tra il decesso del MAEDDU ed il comportamento dell'imputato che lo ebbe in cura al P.S. del C.T.O. di Iglesias;  
Viste le memorie ex art. 90 c.p.p. presentate dalle persone offese in data 6 dicembre 2010;

Rilevato che dalla perizia eseguita dalla dott.ssa Rita Celli in sede d'incidente probatorio emerge che

*"il comportamento criticabile non è sicuramente quello del medico del pronto soccorso che in ogni caso ha predisposto ricovero del paziente, si è concentrato su quello che era l'aspetto più eclatante in quel momento, e cioè la lesione dell'arto inferiore che ... impediva la deambulazione al paziente, è la causa di sintomatologia dolorosa importante, ma in ogni caso ho predisposto che questo paziente fosse seguito in un ambiente idoneo, cioè presso l'ortopedia. Quella che suscita invece ... questa valutazione negativa sull'operato medico nei confronti del paziente Madaddu Carlo è quello che è stato posto in essere presso l'ortopedia ... presso il C.T.O. di Iglesias e dallo stesso rianimatore ...".*

Ritenuto di dover condividere le valutazioni del pubblico ministero, puntualmente espresse nella richiesta di archiviazione, rispetto alle quali le persone offese si sono limitate ad una critica tecnica delle conclusioni raggiunte dal perito in sede d'incidente probatorio;

Ritenuto che, alla luce delle complessive emergenze processuali e delle valutazioni assolutamente condivisibili effettuate dal perito, le critiche esposte dal consulente delle persone offese non siano idonee a sostenere un'accusa in giudizio in particolare sotto il profilo della sussistenza di una effettiva negligenza nella condotta del dottor HANAFI il quale ha certamente prestato le prime cure al paziente, inviandolo nel reparto specializzato sicuramente più idoneo alla cura dello stesso e ad approfondire gli aspetti clinici del caso; né, tanto meno, era il dott. Hassan, che aveva visto il paziente nei momenti dell'urgenza, a dover porre un sospetto diagnostico di amnesia retrograda;

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e 411 c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.  
Cagliari, 21 dicembre 2010.


IL GIUDICE

Dott. Alessandro Castello

CANCELLERIA

Al Hon Cortese  
A Hawrone  
Selle Sig. re  
Boi Dowela

Cognome HANAFI  
 Nome HASSAN  
 nato il 07/11/1956  
 (atto n. P. S. ....)  
 a ERRACHIDIA (MA) .....  
 a ITALIANA .....  
 Cittadinanza MONSERRATO  
 Residenza VICO S. GIULIO CESARE n. 1  
 Via .....  
 Via CONIUGATO  
 Stato civile MEDICO  
 Professione .....  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 179  
 Statura Brizzolati  
 Capelli CASTANI  
 Occhi .....  
 Segni particolari .....



Firma del titolare *Felice Felice*  
 Monserrato IL 04/07/2008  
 IL SINDACO  
 L'IMPIEGATO DELEGATO  
*Felice Felice*

Diritti C.I. 514 euro  
 Diritti segretario C.I. 0,20 euro  
 Valore fino al  
 03/07/2012  
 AO 0439497

REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI  
 MONSERRATO (CA)  
 CARTA D'IDENTITA'  
 N° AO 0439497  
 DI  
 HANAFI  
 HASSAN

**AVV. DANIELA LATTI**

P.zza Repubblica, 10 - 09129 CAGLIARI

Tel./Fax 070/41999

C.F. LTT DNL 62849 F986S

P. IVA 02515740922

**FATTURA n. 14**Data 13.04.2011.sig. Hanafi Hassan. Reside in Kousenato  
v.le V. Giulio Cesare n° 1.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

PRESTAZIONI E OPERE DOCUMENTATE	SPESE	CORRISPETTIVI
Assistenza legale nel procedimento penale n° 14827/10 RG n. 2/mod 21		
ONORARI		4952,00
rimborso spese generali 12,50%		619,00

TOTALE

5571,00

C. CASSA 4 %

222,84

IVA 20 %

1158,76

SPESE SOSTENUTE, NON IMPONIBILE  
O ESENTI ART.

TOTALE FATTURA [€]

6952,60

IMPONIBILE	IVA %	RITENUTA D'ACCONTO	SPESE SOSTENUTE	SOMMA PAGATA
5.793,84				6952,60

LA RITENUTA D'ACCONTO \_\_\_\_\_

E' STATA  
SARA' VERSATA \_\_\_\_\_

A MEZZO \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA

**AVV. DANIELA LATTI**

P.zza Repubblica, 10 - Cagliari

Tel. e Fax 070/41999